

**CLUB ALPINO ITALIANO**

**SEZIONE DI CITTA' DI CASTELLO**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione, Natura e Scopi**

***Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata***

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o C.T.S.), l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Città di Castello".

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale la denominazione sarà integrata con l'aggiunta dell'acronimo "A.P.S.". A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione **"Club Alpino Italiano - Sezione di Città di Castello Associazione di Promozione Sociale"** (in sigla **"Club Alpino Italiano - Sezione di Città di Castello APS"**).

L'Associazione ha sede legale in Città di Castello (PG) Via Luigi Angelini n. 20 ed ha durata a tempo indeterminato. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria

dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

### **Art. 2 - Natura**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 - Scopi e attività**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore degli associati stessi, dei loro familiari o di terzi ed attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera **e**) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera **f**) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.

Lgs. 117/2017 e s.m.i. (ai sensi dell'articolo 5, comma 1

lettera **i**) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi

dell'articolo 5, comma 1 lettera **k**) del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n.117).

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di

rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei

sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche,

anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e

all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,

escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,

speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di

quelle ad esse propedeutiche;

d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite

scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla

gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche,

escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,

speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di

quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i

titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle

attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

j) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

k) a realizzare ogni altra attività secondaria e strumentale ai fini di cui al presente articolo, il tutto secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle

risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali ed assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

#### **Art. 4 - Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## TITOLO II

### Soci

#### **Art. 5 - Soci**

Il numero dei Soci è illimitato. Possono diventare Soci tutti coloro che si riconoscano nel presente statuto nonché lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, che ne accettino il contenuto oltre a quello dei regolamenti interni e che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani e ogni altra categoria eventualmente prevista dallo Statuto del CAI. Non è ammessa alcun'altra categoria di Soci. Sono Soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione CAI Sezione di Città di Castello - APS e versano alla stessa un notevole contributo. Sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto. Sono Soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto. Sono Soci giovani i minori di anni diciotto.

Partecipano all'attività dell'Associazione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali in regola con la quota associativa.

Il Socio dell'Associazione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo

d'onore dell'Associazione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza e, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

#### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano - Sezione di Città di Castello APS deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda, decide sulla sua accettazione o eventualmente, sul suo rigetto.

In quest'ultimo caso, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e



sociale.

**Art. 7 - Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.

**Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa**

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del Club Alpino Italiano - Sezione di Città di Castello APS, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'Associazione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

**Art. 9 - Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano - Sezione di Città di Castello APS in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono irrevocabili.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del CAI.

**Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la

sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

#### **Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale (CDC), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

#### **Art. 12 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti

disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III**

#### **Organi della Associazione**

##### ***Art. 13 - Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### ***Art. 14 - Assemblea***

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 117/2017, è l'organo deliberativo

dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea ordinaria dei soci sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ad essa spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, degli altri organi dell'Associazione ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari dell'Associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;

d. approvare gli eventuali regolamenti ivi compreso quello dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati

dai soci espulsi;

g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di  $\frac{1}{3}$  (un /terzo) degli associati. Ad essa spettano i seguenti compiti:

1) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

2) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo di comunicazione (consegna brevi manu, lettera, mail, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

#### **Art. 15 - Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio di 120 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso nella sede associativa 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

#### **Art. 16 - Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di due Soci.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i

componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di  $\frac{1}{3}$  (un terzo) degli associati

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

In Assemblea Straordinaria regolarmente convocata, lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo statuto devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei presenti.

#### **Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se occorrenti, tre Scrutatori. Al Presidente spetta verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

#### **Art. 18 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione

al CAI.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo associativo per almeno quindici giorni.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### **Art. 19 - Composizione e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e si compone di un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio dell'Associazione;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni,

Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei

Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione o meno di

nuovi soci;

- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico

valore e in caso di legati e qualora l'Associazione venga

istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire

con beneficio di inventario;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale

del CAI e del presente statuto associativo.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i

suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; nomina,

inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere

scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio

Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di

voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri

sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di

esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno

quindici giorni.

#### **Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica tre anni sono rieleggibili per un

solo mandato e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, eleggere, ad integrazione dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

#### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì

invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

**Art. 22 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'Associazione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha

facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

**Art. 23 - Compiti e nomina**

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal rendiconto dell'esercizio;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo una volta.

TESORIERE E SEGRETARIO

**Art. 24 - Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e svolge funzione di consulenza tecnica al servizio del Presidente ai fini della tenuta dei libri contabili e della rendicontazione per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari dell'Associazione. Svolge una funzione di collegamento con lo studio di consulenza fiscale eventualmente incaricato dall'Associazione per la tenuta delle scritture contabili e relativi adempimenti nonché con l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, ove previsti.

Se componente del Consiglio Direttivo su delega del Presidente può avere potere di firma presso istituti di credito et similia al fine di eseguire operazioni contabili previa autorizzazione specifica o generale.

**Art. 25 - Compiti del Segretario**

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e svolge funzione di collaborazione nei compiti istituzionali dell'Associazione, anche nell'ambito delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali provvede alla relativa verbalizzazione che sottoscrive insieme al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 26 - Composizione e durata**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.



L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

#### **TITOLO IV**

#### **CARICHE SOCIALI**

**Art. 27 - Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le sue strutture centrali o territoriali.

**TITOLO V**

**Commissioni, gruppi e scuole**

**Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi,

commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, eventualmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive associative e degli eventuali Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) - Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento associativo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dall'Associazione all'attività del gruppo stesso. Le singole commissioni, gruppi e scuole eleggono al proprio intero il presidente. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

A fine anno ogni commissione, gruppo e scuola dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione dell'attività svolta onde consentire la relazione finale.

## **TITOLO VI**

### **Sottosezioni**

#### **Art. 29 - Costituzione sottosezioni**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire

una o più Sottosezioni. La Sottosezione fa parte integrante dell'Associazione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci dell'Associazione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento dell'Associazione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello dell'Associazione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **TITOLO VII**

### **Patrimonio**

#### **Art. 30 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative

assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

## **TITOLO VIII**

### **Amministrazione**

#### **Art. 31 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo associativo per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs.

117/2017, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **TITOLO IX**

### **Controversie**

#### ***Art. 32 - Tentativo di conciliazione***

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito

nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

**Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.